

La Corte d'appello di Milano «ferma» la Finanziaria

# Stop al Territorio sul riutilizzo dei dati

**MILANO** ■ Dalle norme della Finanziaria a rafforzamento del "monopolio" dell'agenzia del Territorio sui dati catastali rischi di effetti distortivi sul mercato. Sulla base di questa considerazione — applicando direttamente le regole comunitarie — la Corte d'appello di Milano ha messo in mora con una propria ordinanza l'agenzia del Territorio, intimandole «di astenersi da qualsiasi iniziativa, dichiarazione o comportamento che, anche regolamentando in modo nuovo le attività di riutilizzo commerciale di cui si controverte» possa arrecare pregiudizio alle attività delle società che ai giudici milanesi si sono rivolti.

La Finanziaria, con «finalità antielusive», ha stabilito la non rivendibilità di documenti, dati e informazioni catastali e ipotecarie acquisiti (anche per via telematica, in via diretta o mediata) dagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'agenzia del Territorio, fissando sanzioni amministrative per i tributi non pagati nelle diffusioni a soggetti terzi dei dati acquisiti.

Sgombrate il terreno dalle eccezioni di competenza (sia per quanto riguarda il giudice chiamato in campo, sia per la sede di quest'ultimo) sollevate dal Territorio, i giudici milanesi hanno affrontato la questione dei possibili pregiudizi che la nuova normativa può causare al mercato "rilevante", ovvero quello dei servizi informativi legati alla libera disponibilità dei dati e del diritto di accesso ai registri pubblici. Che, spiegano i giudici, è diverso da quello della fede pubblica e di certezza legale dei rapporti giuridici relativi ai beni, rispetto ai quali la legge prevede specifiche modalità di esecuzione. Quando si tratterà di avere «la certezza legale» i privati infatti dovranno rivolgersi direttamente agli uffici, ma potranno comunque soddisfare l'esigenza di conoscere i dati relativi ai beni per il loro «significato oggettivo ed economico».

Rispetto a questa situazione, l'agenzia ha sicuramente la legittimazione a svolgere la funzione di garantire la certezza giuridica dei dati in via esclusiva. Però essa ha anche la possibilità di

mettersi in concorrenza con i privati, offrendo direttamente agli utenti i servizi informativi che le agenzie forniscono in via di intermediazione.

L'ordinanza dei giudici milanesi, basandosi anche sulle interpretazioni del Territorio (circolari 2/T e 5/T del 2005), hanno ricostruito gli effetti della Finanziaria 2005 per la parte in cui dispongono il divieto di utilizzare le informazioni assunte tramite il collegamento telematico a fini "commerciali". Le disposizioni della legge, infatti, come interpretate dall'agenzia incidono sia nel rapporto tra la stessa agenzia e gli intermediari, sia in quelli tra questi ultimi e i loro



L'ORDINANZA

“ La nuova disciplina viene a incidere (...) sui rapporti che si instaurano tra soggetto detentore del dato ipotecario o catastale acquisito e ulteriori potenziali soggetti fruitori del dato medesimo. La fissazione però di limiti e condizioni che introducono pesanti barriere all'accesso del mercato è idonea a cagionare alle società ricorrenti notevoli pregiudizi. (...) Il comportamento dell'agenzia del Territorio, valutata nella sua qualità di impresa in posizione dominante nel mercato di riferimento, riduce in modo imminente e irreparabile la quota di mercato delle imprese concorrenti.  
**Corte d'appello di Milano, ordinanza 14 maggio 2005** ”

clienti. In questo modo l'obbligazione tributaria inoltre non viene più commisurata a quante volte l'amministrazione pubblica rende il proprio servizio, ma a quante volte i clienti si rivolgono all'intermediario.

La "supremazia" di cui l'agenzia gode nel mercato della "fede pubblica", estesa anche al mercato del riutilizzo di questi dati, con l'imposizione di costi aggiuntivi, costituisce un fattore «che potrebbe alterare il mercato e il gioco della concorrenza». Perciò, prima di affrontare il giudizio di merito, i giudici milanesi hanno messo in mora il Territorio, perché non danneggiasse le imprese.

**ANTONIO CRISCIONE**